

Roma, 22 aprile 2020

Gentile Partecipante,

Le comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione di questo Fondo, nella riunione del 24 marzo u.s. ha deliberato, in considerazione della situazione di emergenza ed in applicazione della circolare Covip del 11.3.2020 (Prot. n. 1096) e del D.L. 17.03.2020 n. 18, di rinviare l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2019.

In ragione di ciò è stata differita anche l'Assemblea per il rinnovo degli Organi Collegiali che si terrà quindi, diversamente da quanto comunicatoVi, in prima convocazione, in luogo del 30 aprile p.v., il successivo 25 giugno 2020, ed in seconda convocazione, anziché dal 18 al 21 maggio p.v., dal 7 al 10 luglio successivi. Nelle medesime date si prevede di sottoporre all'Assemblea anche l'approvazione del bilancio.

Precisiamo altresì che a seguito dell'Accordo del 3 marzo u.s., sottoscritto dalle Aziende del Gruppo con le Organizzazioni Sindacali per il completamento del processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo UniCredit (perimetro Italia), il Fondo ha avanzato istanza alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) di autorizzazione alla proroga del mandato degli attuali Organi di Amministrazione e Controllo sino al 31 dicembre 2020.

L'eventuale accoglimento della predetta richiesta comporterà quindi la revoca della relativa deliberazione assembleare; della circostanza verrà fornita apposita informativa sul sito internet del Fondo.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento in corso di definizione che sarà pubblicato sul sito internet del Fondo all'indirizzo [www.fondopensionebrd.it](http://www.fondopensionebrd.it) e inviato - unitamente al materiale elettorale - a ciascun Partecipante.

Le precisiamo sin d'ora che:

- sono ammessi alle votazioni:
  - a) i Partecipanti attivi: per via telematica o per corrispondenza;
  - b) i Pensionati, gli Aderenti al Fondo Esuberi in presenza di contribuzione, gli Attivi in lunga assenza: per corrispondenza;
- l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in 1<sup>a</sup> convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi ed in 2<sup>a</sup> convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'Assemblea stessa.

\*\*\*

In relazione a quanto precede, al fine di consentire la presentazione delle liste elettorali ai sensi degli articoli 14 e 20 dello Statuto, Le forniamo le indicazioni che seguono.

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, che si richiama integralmente, per l'elezione alla carica di Consigliere devono essere presentate "liste elettorali":
  - a) predisposte congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
  - b) predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti; in quest'ultimo caso, considerato il numero dei Partecipanti, ciascuna lista dovrà riportare un numero di sottoscrizioni non inferiore a **505**.

Le liste di cui alle lett. a) e b) che precedono devono essere composte da sette candidati, di cui almeno uno oppure due appartenenti alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo, e da quattro supplenti, di cui almeno uno appartenente alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo;

- c) predisposte dai titolari di pensione diretta del Fondo.

## FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

Le liste di cui alla lett. c) che precede sono composte da un candidato a membro effettivo, un candidato a membro "Osservatore" ed un candidato supplente, tutti appartenenti alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo.

Ciascun nominativo aspirante alla carica di Consigliere può figurare nell'ambito di una sola lista.

2. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, che si richiama integralmente, per l'elezione alla carica di Sindaco sono presentate "liste elettorali":
  - a) predisposte congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
  - b) predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti come indicati nel punto 1, lett. b).

Le liste di cui alle lett. a) e b) che precedono sono composte da due candidati a membro effettivo e un candidato supplente, appartenenti al personale in servizio o alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo.

3. Devono essere presentate liste separate per l'elezione alla carica di Consigliere ed a quella di Sindaco. Lo stesso candidato, inoltre, non può concorrere contemporaneamente per la carica di Consigliere e quella di Sindaco.
4. Le liste elettorali devono essere presentate al **Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma, Largo F. Anzani 3, 00153 – Comitato Elettorale**:
  - *direttamente*, a cura dei referenti di cui al successivo punto 14, entro le ore 16:00 del 15 maggio 2020; oppure
  - *tramite raccomandata A/R* a mezzo servizio postale statale; le raccomandate devono pervenire entro le ore 16:00 del 15 maggio 2020;
  - *tramite posta elettronica (e-mail/pec)* all'indirizzo [fpbdr@legalmail.it](mailto:fpbdr@legalmail.it) entro le ore 16:00 del 15 maggio 2020 specificando nell'oggetto "Presentazione lista elettorale".

5. Le liste elettorali devono pervenire corredate dal documento di identità di ciascun candidato e dalla seguente documentazione comprovante il possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n° 79 (di seguito, DM Lavoro 79/07):

5.1 certificato generale del casellario giudiziale da cui risulti che lo stesso non ha riportato condanne, con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;
- b) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

5.2 dichiarazione sottoscritta dall'interessato da cui risulti che lo stesso non è stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

5.3 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata secondo le modalità del D.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti:

- ✓ l'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all'art. 2399 del codice civile;
- ✓ per i componenti dell'organo di amministrazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, DM Lavoro 79/07; detti componenti, quindi, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;

## FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

- b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;
- d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 252/05, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 3, DM Lavoro 79/07 entro i termini fissati dall'art. 2 del medesimo Decreto.

A tal fine il candidato specifica, nella dichiarazione sostitutiva:

- le attività/funzioni svolte ai sensi delle precedenti lett. da a) a g);
- l'ente, l'impresa, la forma pensionistica, l'istituto universitario, la pubblica amministrazione, l'organismo, il comitato di settore presso cui le suddette attività/funzioni sono state svolte.

✓ che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

- a) non abbia svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
- b) non abbia svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;
- c) non abbia svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) non sia stato destinatario dei provvedimenti di cui all'articolo 19-*quater*, comma 3, del D. Lgs. 252/05.

5.4 certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ovvero autodichiarazione che attesti l'inesistenza in capo all'interessato di carichi pendenti;

5.5 per i componenti del Collegio Sindacale, il certificato di iscrizione al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Tenuto conto della emergenza epidemiologica in atto, nell'ambito della documentazione da produrre nella fase pre-elettorale:

- le certificazioni di cui ai punti 5.1, 5.4 e 5.5 possono essere sostituite da autocertificazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata secondo le modalità del D.P.R. n. 445 del 2000, di cui al punto 5.3 può essere sostituita dalla dichiarazione semplice resa dall'interessato.

Gli interessati assumono inoltre l'impegno scritto a produrre, successivamente all'eventuale elezione, le citate certificazioni di cui ai punti 5.1, 5.4 e 5.5 e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al punto 5.3 in tempo utile per la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità cui dovrà provvedere il Consiglio di Amministrazione all'insediamento nella carica degli esponenti eletti dai Partecipanti o designati dall'Azienda.

## FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

7. Inoltre, le liste predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti devono essere corredate da copia di un documento d'identità per ciascun sottoscrittore, in cui il sottoscrittore medesimo dovrà dichiarare specificamente, sotto la sua responsabilità, di essere iscritto o di essere titolare di pensione diretta del Fondo e di aver sottoscritto una sola lista elettorale relativa alla carica elettiva di Consigliere ed una sola lista elettorale relativa alla carica elettiva di Sindaco.
8. Nell'ambito di ciascuna lista per l'elezione alla carica di Consigliere almeno 4 candidati effettivi e 2 supplenti devono possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto 5.3, lettere da a) a f), della presente Lettera-Circolare.
9. Nell'ambito di ciascuna lista per l'elezione alla carica di Sindaco, i candidati devono tutti essere in possesso del requisito di cui al punto 5.5 che precede e inoltre:
  - almeno un candidato effettivo e il supplente, devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - il secondo candidato effettivo dev'essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al punto 5.3, lettere da a) a f), della presente Lettera-Circolare.
10. Possono essere validamente votate soltanto le liste che siano state convalidate dal Comitato Elettorale.
11. Sono considerate valide le liste che:
  - a) siano state presentate entro i termini sopra indicati;
  - b) siano corredate da tutta la documentazione sopra elencata;
  - c) e, nel caso di liste predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti, siano presentate con modalità conformi a quelle specificamente previste. In tal caso, sono considerate valide le liste sottoscritte da Partecipanti che alla data di presentazione delle liste stesse non appartengano più alla predetta categoria.
12. Qualora dall'esame della documentazione su elencata il Comitato Elettorale rilevi la mancanza di uno dei requisiti richiesti, anche per un solo candidato, il Comitato medesimo provvederà ad invalidare l'intera lista.
13. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al punto 5 sin dalla data della 1<sup>a</sup> convocazione.
14. All'atto della presentazione della lista, dovrà essere specificamente indicato il referente della lista medesima nonché l'indirizzo e il recapito telefonico/fax/mail.
15. La convalida o mancata convalida delle liste presentate è comunicata dal Comitato Elettorale entro il 10° giorno dal termine ultimo di presentazione delle liste stesse al referente della lista.

Per tutto quanto non previsto nella presente Lettera-Circolare, si fa rinvio allo Statuto e alla normativa in vigore.

Per eventuali richieste e chiarimenti è possibile contattare il Fondo alla casella di posta elettronica [votazionifondopensionebdr@unicredit.eu](mailto:votazionifondopensionebdr@unicredit.eu)

La presente Circolare sostituisce ad ogni effetto quella già adottata in data 15 gennaio 2020 e inviata ai Partecipanti che pertanto si intende revocata. Le liste eventualmente già presentate mantengono validità.

**Fondo pensione  
per il Personale dell'ex Banca di Roma**

Il Presidente  
(Prof. F. Di Lazzaro)

